

IVA

Consignment stock con regole diverse a seconda del Paese Ue

di Marco Peirolo

In un precedente intervento (“[Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-Ue](#)”) è stato illustrato il regime impositivo dell’accordo di *consignment stock* nella prospettiva nazionale, richiamando a tal fine le principali indicazioni fornite dalla prassi amministrativa. Il principio che emerge è quello in base al quale il passaggio della proprietà è **differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese Ue**, sicché la fattura deve essere emessa, in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), vale a dire come **cessione intracomunitaria “in senso stretto”**, al momento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni nel territorio di destinazione.

Gli operatori italiani sono, tuttavia, tenuti a verificare la legislazione del Paese Ue di appartenenza della controparte, in quanto la regola della sospensione d’imposta vigente in Italia **non sempre è riconosciuta dal Paese Ue del cliente** (es. Germania), che in questi casi considera l’invio dei beni come un trasferimento per esigenze dell’impresa rientrante *ab origine* nella disciplina degli scambi intracomunitari. Ciò significa, pertanto, che l’operatore nazionale deve **aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione al fine di rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione”**, ex [articolo 21 della Direttiva 2006/112/CE](#).

Operativamente, la procedura da seguire implica:

- l’emissione della **fattura non imponibile** Iva ai sensi dell’[articolo 41, comma 2, lettera c\), del D.L. 331/1993](#) nei confronti della posizione Iva locale. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trasferimento dei beni e la base imponibile è determinata in funzione del prezzo di costo ([articolo 43, comma 4, del D.L. 331/1993](#));
- l’**annotazione** della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni a destinazione;
- la presentazione del modello **INTRA 1-bis**;
- per i beni prelevati dal cliente, l’emissione della **fattura di vendita** ([articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#)):
 - per mezzo della posizione Iva locale, se il Paese di destinazione non ha previsto l’applicazione del *reverse charge*, ovvero
 - per mezzo della posizione Iva italiana e con indicazione della dicitura “*inversione contabile*”, se il Paese di destinazione ha previsto l’applicazione del

meccanismo del *reverse charge*, avvalendosi della facoltà prevista dall'[articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE](#).

Esistono, però, altri Paesi Ue che, **in via di semplificazione**, considerano **applicabile la sospensione d'imposta** ai trasferimenti intracomunitari di beni in dipendenza di un accordo di *consignment stock* o di *call-off stock* (es. Francia).

Sul piano operativo, alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria, l'impresa italiana deve adempiere ai seguenti obblighi:

- **annotazione dei beni** inviati nel Paese Ue nel registro di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
- **a seguito del prelievo** da parte del cliente:
 - emissione della fattura in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo;
 - annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
 - eliminazione dei beni prelevati dal registro di cui al citato [articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
 - presentazione del modello INTRA 1-bis;
- **al termine dell'esercizio**, rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all'estero.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'**eventuale limite temporale, inferiore a quello annuale** previsto dalla normativa italiana, che nel Paese di destinazione comporta la decadenza del regime sospensivo, con obbligo, pertanto, per l'impresa nazionale, di rilevare l'acquisto intracomunitario **"per assimilazione"** previa identificazione ai fini Iva. Nel caso della Francia, i beni devono essere prelevati dal deposito – che, peraltro, può essere gestito anche dal fornitore o da un terzo per suo conto – **entro il termine di 3 mesi dall'arrivo**; in caso contrario, l'operatore italiano deve aprire una posizione Iva *in loco* per regolarizzare la movimentazione intracomunitaria, salvo che i beni non prelevati siano rispediti in Italia prima della scadenza del suddetto termine.

